



LICEO E. PESTALOZZI

Via Adda, snc - 71016 SAN SEVERO (FG) - Tel. 0882/373491
e-mail: fgpm10000g@istruzione.it - p.e.c.: fgpm10000g@pec.istruzione.it
www.pestalozzi.edu.it
C.M.: FGPM10000G - C. F.: 93071620715










COMUNICAZIONE N.33

Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Ai docenti
sito web

LICEO - "E. PESTALOZZI"-S. SEVERO
Prot. 0005786 del 14/09/2024
IV (Uscita)

OGGETTO: Monte ore per la validità anno scolastico

Con la presente, si desidera richiamare l'attenzione sul rispetto dei requisiti di frequenza necessari per la validità dell'anno scolastico, in conformità agli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009, della C.M. 20 del 4 marzo 2011 e del Regolamento di Istituto (Regolamento assenze).

Si ricorda che gli studenti devono frequentare almeno i tre quarti del monte ore annuale previsto dal piano di studi. Il mancato raggiungimento di tale requisito comporterà l'esclusione dalla valutazione finale e dall'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato, salvo specifiche deroghe giustificate da motivi documentati.

Il limite minimo di ore di presenza, che garantisce la validità dell'anno scolastico, determinato calcolando i tre quarti dell'orario curricolare obbligatorio annuale (33 settimane), è indicato nella seguente tabella:

Ore settimanali	Monte ore annuale	N° minimo di ore di presenza (75% del totale)	N° massimo ore di assenza
35	1155	866	289
34	1122	842	280
30	990	742	247
29	957	718	239
27	891	668	223

Poiché la disposizione si riferisce alle ore di assenza, sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Non sono da computare come ore di assenza:

1. La partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
2. La partecipazione ad attività di orientamento universitario e, in generale, post-diploma per le classi terminali.

Si considerano assenze continuative o ricorrenti che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Dismenorrea **certificata da medico specialista**, diritto a 2 giorni al mese che verranno giustificati normalmente con la dicitura sul registro "Congedo mestruale";
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- **Le assenze non computabili o in deroga ai limiti sopra riportati, oltre che giustificate, devono essere supportate da idonea documentazione da consegnare alla scuola entro e non oltre 10 giorni dall'ultimo giorno del periodo di assenza.**

Le deroghe sono concesse a condizione che "le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Come previsto dal DPR 122/09, gli studenti che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, anche tenendo conto delle deroghe stabilite, non vengono ammessi allo scrutinio finale e pertanto non sono ammessi alla classe successiva.

Note operative

Il docente coordinatore, che controlla la situazione desumendo i dati dal registro elettronico, informa le famiglie qualora gli studenti presentino un numero di assenze elevato.

In ogni caso tutte le famiglie sono tenute a controllare le assenze dei propri figli tramite il Registro elettronico.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Filomena Mezzanotte
(firma aut. sost. a mezzo stampa ai sensi e
per effetto art.2 c.3 DLgs 39/93)